



COMUNE DI SERMONETA
Provincia di Latina

**Regolamento per la determinazione e l'applicazione delle
sanzioni amministrative pecuniarie di competenza comunale**

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.36 del 16/12/2013

INDICE

- Art. 1 Finalità e ambito di applicazione
- Art. 2 Accertamento della violazione
- Art. 3 Soggetti accertatori
- Art. 4 Contestazione e notificazione
- Art 5 Pagamento in misura ridotta
- Art. 6 Sanzioni amministrative accessorie e interdittive
- Art. 7 Destinazione delle cose confiscate
- Art. 8 Memorie difensive
- Art. 9 Audizione personale
- Art. 10 Controdeduzioni dell'organo accertatore
- Art. 11 Competenze del Responsabile di Area
- Art. 12 Competenza ad emettere ordinanza-ingiunzione o di archiviazione.
- Art. 13 Ordinanza di archiviazione
- Art. 14 Ordinanza di ingiunzione
- Art. 15 Criteri per la determinazione dell'entità delle sanzioni amministrative
- Art. 16 Entità delle sanzioni amministrative per violazioni dei regolamenti e delle ordinanze Comunali
- Art. 17 Criteri per la concessione del pagamento rateale delle sanzioni amministrative
- Art. 18 Impugnazione dell'Ordinanza Ingiunzione
- Art. 19 Giudizio di opposizione
- Art. 20 Iscrizione a ruolo delle somme dovute
- Art. 21 Trasparenza e pubblicità
- Art. 22 Disposizioni finali
- Art. 23 Trattamento dati personali
- Art. 24 Entrata in vigore

Art. 1 Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le procedure di competenza del Comune di Sermoneta in materia di sanzioni amministrative ed i criteri per la determinazione e l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di disposizioni di regolamenti ed ordinanze del Comune di Sermoneta ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. qualora le sanzioni non siano espressamente disciplinate da specifica norma regolamentare.
2. Si applicano altresì alle irrogazioni delle sanzioni amministrative previste da normative statali o regionali, nelle quali il Comune sia indicato quale Autorità competente a ricevere il rapporto e/o sia destinatario dei proventi, compresa l'irrogazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale delegate ai sindaci ai sensi dell'art. 9, comma 1 della Legge regionale 5 luglio 1994, n. 30.
3. Ciascun Responsabile di Area è competente per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie nell'ambito delle materie di sua competenza in base al sistema organizzativo dell'Ente. Il Responsabile di Area può delegare al Responsabile del Procedimento l'esame degli atti e degli scritti difensivi e dell'audizione dell'interessato.

Art. 2 Accertamento della violazione

1. La violazione di una norma per la quale è prevista una sanzione amministrativa è accertata mediante processo verbale.

2. Il processo verbale di accertamento deve di norma contenere:

- a) indicazione della data, dell'ora e del luogo dell'accertamento della violazione;
- b) le generalità e la qualifica del verbalizzante;
- c) le generalità del trasgressore ovvero le generalità di chi era tenuto alla sorveglianza se il trasgressore sia minore degli anni 18 o incapace di intendere e di volere, salvo che lo stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato, o dell'eventuale responsabile civile solidalmente obbligato o del proprietario se diverso dal trasgressore.
- d) la descrizione sommaria del fatto costituente la violazione, con l'indicazione delle circostanze di tempo e di luogo e degli eventuali mezzi impiegati dal trasgressore;
- e) l'indicazione della norma o dei precetti che si ritengono violati;
- f) l'indicazione degli eventuali responsabili in solido, ai sensi dell'art. 6 della legge 24 novembre 1981 e sue ss.mm.ii.;
- g) l'indicazione dell'autorità competente dalla quale il trasgressore ha la facoltà di essere sentito o a cui può inoltrare eventuali scritti e documenti difensivi per gli effetti dell'art. 18 della legge 24 novembre 1981 n. 689 e sue ss.mm.ii.;

h) la menzione della facoltà di pagamento in misura ridotta, a norma dell'art. 16 della legge 689/81, con l'indicazione del relativo importo e delle modalità di pagamento;

i) le eventuali dichiarazioni del trasgressore;

j) l'avvenuta contestazione della violazione o, in alternativa, i motivi della mancata contestazione immediata;

k) la sottoscrizione del verbalizzante.

3. In caso di contestazione immediata della violazione, il processo verbale è altresì sottoscritto dal soggetto cui sia stata contestata la violazione stessa; qualora questi si rifiuti di sottoscrivere il verbale o di ricevere copia, ne viene dato atto in calce allo stesso. Qualora la violazione sia stata commessa da più persone, anche in concorso fra loro, per ciascuna di queste deve essere redatto un singolo processo verbale.

4. Nei casi in cui per l'accertamento delle violazioni siano compiuti analisi di campioni, si applicano le disposizioni dell'art. 15 della legge n. 689/81.

Art. 3 Soggetti accertatori

1. Fermo restando la competenza di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria a norma dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981 n. 689, le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi connesse a disposizioni di regolamenti o di ordinanze comunali sono svolte in via principale dalla Polizia Municipale.

2. Il Sindaco, nel rispetto della normativa in vigore, può, con decreto motivato abilitare altro personale dipendente dal Comune ovvero di società concessionaria di servizi, all'esercizio delle funzioni d'accertamento di cui al comma 1, raccordandosi con la Polizia Municipale e con riferimento a materie specificatamente individuate nell'atto di nomina.

3. I soggetti di cui ai commi 2 devono essere provvisti di documento di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni loro attribuite.

4. Resta ferma la competenza d'accertamento di altri soggetti espressamente abilitati da leggi speciali.

Art. 4. Contestazione e notificazione

1. La violazione, quando possibile, deve essere contestata immediatamente dall'agente accertatore al trasgressore ovvero, nelle ipotesi di cui alla lettera c) del precedente articolo, a chi era tenuto alla sorveglianza, e all'eventuale obbligato in solido.

2. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o alcune delle persone indicate al comma precedente, l'agente accertatore notifica gli estremi della violazione agli interessati; la notificazione deve essere effettuata rispettivamente nel termine di 90 (novanta) giorni dall'accertamento agli interessati residenti nel territorio della Repubblica e di 360

(trecentosessanta) giorni ai residenti all'estero. Si osservano in ogni caso le disposizioni dell'art. 14 della legge n. 689/81.

Art 5 Pagamento in misura ridotta

1. Quando ammesso, il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa (pari al doppio del minimo, se più favorevole, o ad un terzo del massimo della sanzione edittale) deve avvenire entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione del processo verbale; nel verbale vengono indicate le modalità per effettuare il pagamento in misura ridotta in favore dell'ente a cui spetta introitare le sanzioni per la violazione accertata.

2. Non è ammesso, in ogni caso, il pagamento in via breve delle sanzioni direttamente nelle mani dell'agente accertatore.

3. Il pagamento in misura ridotta estingue l'obbligazione e conclude a tutti gli effetti di legge il procedimento sanzionatorio.

4. In caso di mancato pagamento nei termini, l'organo accertatore provvede a rimettere il rapporto ai sensi dell'art. 17 della Legge n. 689/81 al Responsabile competente per materia al quale sono attribuite le funzioni relative all'applicazione delle sanzioni amministrative.

Art. 6 Sanzioni amministrative accessorie e interdittive

1. Le sanzioni accessorie sono normalmente applicate con l'ordinanza- ingiunzione che dispone il pagamento della sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 20 della Legge 24 novembre 1981 n. 689.
2. L'organo competente ad irrogare la sanzione pecuniaria può applicare sanzioni amministrative accessorie e misure interdittive, previste con norme regolamentari o con ordinanze comunali e comunque dall'ordinamento giuridico, , che consistono nella privazione o sospensione di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti adottati dall'Amministrazione Comunale, nell'obbligo di sospendere o cessare una determinata attività, nell'obbligo di ripristino dei luoghi, ovvero l'obbligo di rimozione di opere abusive .
3. L'organo amministrativo può disporre la confisca amministrativa delle cose che servono o furono destinate e/o utilizzate a commettere la violazione e deve disporre la confisca delle cose che ne sono il prodotto e/o il profitto.
4. Nel caso in cui la sanzione amministrativa accessoria consista nell'obbligo di ripristino dei luoghi, ovvero l'obbligo di rimozione di opere abusive, l'agente accertatore ne fa menzione nel verbale di contestazione.
5. Nel caso in cui la sanzione amministrativa accessoria consista nell'obbligo di sospendere o cessare una determinata attività l'agente accertatore ne fa menzione nel verbale di

contestazione. Il verbale così redatto costituisce titolo anche per l'applicazione della sanzione accessoria. Questa deve essere adempiuta immediatamente, quando motivate circostanze lo esigano, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei cinque giorni successivi dal verbale o dalla sua notificazione.

6. Qualora l'interessato non provveda spontaneamente ad eseguire nel termine fissato quanto previsto nel provvedimento di sanzioni amministrative accessorie e delle misure interdittive, l'Amministrazione Comunale provvederà all'esecuzione d'ufficio addebitando le spese eventualmente sostenute a carico del trasgressore.

Art. 7 Destinazione delle cose confiscate

1. Nei casi in cui è previsto che si proceda o alla vendita o alla distruzione delle cose confiscate, esse devono essere distrutte, qualora siano valutate di valore non superiore a 600 (seicento) euro.

2. Agli effetti del comma precedente, equivale alla distruzione delle cose confiscate la devoluzione di esse ai fini assistenziali e di beneficenza favore di soggetti, aventi o meno personalità giuridica, che perseguono tali fini.

3. Le modalità di vendita delle cose confiscate, i destinatari delle devoluzioni ed eventuali ulteriori procedure sono individuati con deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 8 Memorie difensive

1. Il trasgressore e gli altri soggetti obbligati possono presentare in carta libera scritti difensivi e documenti nonché richiesta di audizione al Responsabile competente entro il termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla data della contestazione o notificazione della violazione.

Art. 9 Audizione personale

1. Il Responsabile dell'Area competente per materia, personalmente, o delegando al Responsabile del procedimento, se individuato, sente gli interessati che ne abbiano fatto richiesta convocandoli, almeno 5 (cinque) giorni prima, con avviso indicante il luogo, la data e l'ora in cui avverrà l'audizione. La convocazione avviene con raccomandata con avviso di ricevimento o fax o in via informatica se tale opzione sia stata indicata dall'istante negli scritti presentati.

2. Coloro che ne fanno richiesta possono comparire anche tramite procuratore speciale informato sui fatti.

3. Dell'audizione personale è redatto apposito verbale che, se richiesto, in copia, è consegnato ai soggetti intervenuti.

4. La mancata presentazione, senza addurre alcuna giustificazione, sarà considerata come rinuncia all'audizione.

Art. 10 Controdeduzioni dell'organo accertatore

1. Qualora dagli scritti difensivi e/o dall'audizione personale emergano circostanze di fatto o di diritto che siano relative alle valutazioni fatte dall'organo accertatore o aver rilevanza circa la procedura di accertamento seguita, il Responsabile dell'area competente trasmette copia degli stessi all'organo accertatore con richiesta di produrre le proprie controdeduzioni il più presto possibile e, comunque, non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta.

2. In mancanza di risposta entro il termine di cui sopra, il Responsabile dell'Area competente assumerà le proprie decisioni attenendosi agli atti esistenti.

3. L'eventuale presentazione di controdeduzioni è richiamata nel provvedimento finale.

Art. 11 Competenze del Responsabile di Area

1. Ciascun Responsabile di Area per le materie di sua competenza, anche tramite un Funzionario appositamente delegato, provvede a:

- a) ricevere i rapporti ex art. 17 della legge n. 689/81 di mancato pagamento in misura ridotta per i successivi adempimenti;
- b) registrare i rapporti, con i relativi verbali di accertamento, su registro anche informatico e formazione del relativo fascicolo;
- c) esaminare e verificare la regolarità formale dei verbali di accertamento e contestazione di illecito amministrativo elevati dagli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni di legge, regolamenti e ordinanze;
- d) ricevere ed esaminare gli scritti difensivi e documenti presentati nei termini;
- e) effettuare l'audizione personale del trasgressore e degli altri soggetti aventi diritto, se richiesta, e redigere relativo verbale
- f) trasmettere l'eventuale memoria difensiva e/o il verbale di audizione all'organo accertatore affinché esprima le proprie controdeduzioni in merito;
- g) nei casi di particolare complessità, richiedere ulteriori eventuali pareri tecnici e/o legali scritti, comunque non obbligatori e non vincolanti, a organi interni e/o esterni in merito a varie problematiche poste dalla fattispecie esaminata;
- h) esaminare le controdeduzioni ed i pareri acquisiti;
- i) predisporre il provvedimento conclusivo della procedura sanzionatoria;
- j) comunicare a mezzo raccomandata A.R. oppure tramite messo notificatore l'ordinanza di archiviazione ai soggetti interessati ed inviare copia della medesima all'organo accertatore;

- k) notificare entro i termini previsti dalla legge l'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione ai soggetti e/o agli organi interessati a mezzo del servizio postale e negli altri modi previsti dalla legge;
 - l) comunicare all'organo che ha trasmesso il verbale di accertamento copia dell'ordinanza ingiuntiva di pagamento;
 - m) istruire le istanze di rateizzazione e predisporre il provvedimento di autorizzazione;
 - n) accertare l'avvenuto pagamento nei termini adottando i provvedimenti conseguenti in caso negativo.
2. Qualora dovessero verificarsi situazioni di incompatibilità evidente il Responsabile dell'area competente può essere sostituito dal Segretario comunale.

Art. 12 Competenza ad emettere ordinanza-ingiunzione o di archiviazione.

1. Il Responsabile di area competente è l'autorità competente ad emettere l'ordinanza di ingiunzione o di archiviazione, conclusiva del procedimento sanzionatorio.

Art. 13 Ordinanza di archiviazione

1. L'ordinanza di archiviazione, adeguatamente motivata, viene emessa quando:
 - a) dall'esame della documentazione e/o dall'esito dell'audizione appaiono fondate le obiezioni sollevate ed emerge la mancanza di responsabilità delle persone individuate nel verbale di accertamento come trasgressore o come obbligato in solido;
 - b) il processo verbale di accertamento non è sufficientemente circostanziato in riferimento ai fatti della violazione e ai suoi responsabili.
2. L'ordinanza di archiviazione, adeguatamente motivata, è comunicata ai soggetti indicati nel processo verbale a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento oppure tramite messo notificatore oppure con le modalità con le quali gli stessi hanno chiesto di essere notiziati.

Art. 14 Ordinanza di ingiunzione

1. Il Responsabile di Area competente entro il termine di prescrizione quinquennale, ove ritenga fondato l'accertamento, emette a carico dell'autore della violazione e delle persone solidalmente obbligate ordinanza motivata di ingiunzione di pagamento della somma determinata, delle eventuali sanzioni amministrative accessorie ed interdittive, quale sanzione per la violazione, nonché delle spese di notifica.
2. Il provvedimento sanzionatorio deve contenere l'espressa indicazione del termine e dell'autorità giurisdizionale dinanzi alla quale è possibile proporre opposizione.

3. La notifica del provvedimento sanzionatorio deve essere effettuata a tutti coloro cui si ordina il pagamento con le forme di cui all'art. 14 della legge n. 689/81.

Art. 15 Criteri per la determinazione dell'entità delle sanzioni amministrative

1. Il Responsabile dell'area competente, nell'emettere l'ordinanza-ingiunzione per l'applicazione della sanzione amministrativa, determina l'ammontare della stessa, secondo quanto previsto dall'art. 11 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss.mm.i.. A tal fine:

- a) la "gravità della violazione" è desunta dall'entità e dall'intenzionalità del danno o dal pericolo conseguente all'illecito;
- b) l'"opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze dell'illecito" va inteso come condotta tenuta dal trasgressore successivamente alla commissione dell'illecito;
- c) la "personalità del trasgressore" è desunta dall'accertamento di precedenti specifici;
- d) le "condizioni economiche" sono valutate in modo da rendere effettiva la funzione deterrente della sanzione, secondo quanto risulta dagli atti d'ufficio o da specifica documentazione presentata.

2. Il Responsabile dell'area competente determina l'ammontare delle sanzioni amministrative seguendo di norma i seguenti criteri:

- a) se non vi sono scritti difensivi e se non emergono elementi attenuanti né problemi interpretativi e quelli eventualmente proposti negli scritti difensivi sono del tutto infondati, si applica l'importo della somma dovuta per il pagamento in misura ridotta maggiorata del 25%;
- b) se dagli scritti difensivi presentati e/o dalla documentazione esistente agli atti risulta che il trasgressore ha commesso una violazione di lieve entità, ovvero la fattispecie risulti di difficile interpretazione normativa dovuta a giurisprudenza discordante sulla portata applicativa della norma, oppure si è adoperato per limitare e/o eliminare o eventualmente aver risarcito le conseguenze dell'illecito, oppure si trova in condizioni di particolare disagio economico puntualmente documentate, o ha agito in stato di bisogno, in assenza di reiterazione, si applica una sanzione dell'importo della somma dovuta per il pagamento in misura ridotta;
- c) qualora sussista una prima reiterazione dell'illecito, accertata secondo i criteri di cui all'art. 8 bis della Legge 24 novembre 1981 n. 689, si applica un importo pari al pagamento in misura ridotta maggiorata del 50%, mentre nel caso di ulteriore reiterazione dell'illecito si applica il massimo edittale;
- d) se si tratta di una violazione di grave entità e risulta provato il dolo si applica una sanzione pari al massimo edittale.

3. Per le violazioni amministrative per le quali non è consentito il pagamento in misura ridotta, la determinazione dell'ammontare della sanzione nell'emissione dell'ordinanza

ingiuntiva di pagamento è stabilita tenendo conto della gravità della violazione e secondo i seguenti criteri:

a) se non emergono elementi attenuanti né problemi interpretativi e quelli eventualmente proposti negli scritti difensivi sono del tutto infondati, si applica l'importo della somma più sfavorevole per il trasgressore calcolata tra il doppio del minimo e il terzo del massimo previsto dalla norma violata, maggiorata del 25%;

b) se dagli scritti difensivi presentati e/o dalla documentazione esistente agli atti risulta che il trasgressore ha commesso una violazione di lieve entità, ovvero la fattispecie risulti di difficile interpretazione normativa dovuta a giurisprudenza discordante sulla portata applicativa della norma, oppure si è adoperato per limitare e/o eliminare o eventualmente aver risarcito le conseguenze dell'illecito, oppure si trova in condizioni di particolare disagio economico puntualmente documentate, o ha agito in stato di bisogno, in assenza di reiterazione, si applica una sanzione pari all'importo del pagamento in misura ridotta, maggiorata delle spese;

c) se non vi sono scritti difensivi e se non emergono elementi attenuanti né problemi interpretativi e quelli eventualmente proposti negli scritti difensivi sono del tutto infondati, si applica l'importo della somma più sfavorevole per il trasgressore calcolata tra il doppio del minimo e il terzo del massimo previsto dalla norma violata, maggiorata del 50%, mentre nel caso di ulteriore reiterazione dell'illecito si applica il massimo edittale;

d) se si tratta di una violazione di grave entità e risulta provato il dolo si applica una sanzione pari al massimo edittale.

Art. 16 Entità delle sanzioni amministrative per violazioni dei regolamenti e delle ordinanze Comunali

1. Per le violazioni previste dai Regolamenti comunali ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., rispetto alle quali non sia determinabile il riferimento a una sanzione pecuniaria stabilita dalla legge, si applica una sanzione pecuniaria con l'individuazione nel limite minimo di Euro 25,00 (venticinque/00) e nel limite massimo di Euro 500,00 (cinquecento/00).

2. Per le violazioni delle ordinanze Sindacali ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., salvo che il fatto non sia già sanzionato da disposizioni speciali, si applica la stessa sanzione amministrativa pecuniaria stabilita al precedente comma 1.

Art. 17 Criteri per la concessione del pagamento rateale delle sanzioni amministrative

1. Ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 689/1981, il trasgressore e gli obbligati in via solidale, che si trovino in condizioni economiche disagiate, possono richiedere – in carta libera - all'autorità competente il pagamento rateale della sanzione con rate mensili da un minimo di 3 (tre) ad un

massimo di 30 (trenta). Tale richiesta, può essere contenuta anche negli scritti difensivi presentati ai sensi dell'art. 18 della Legge 689/81. La richiesta non è più ammessa decorsi trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza ingiunzione.

2. Il Responsabile dell'area, ove ricorrano le condizioni sotto indicate, può accogliere l'istanza con proprio provvedimento motivato attenendosi a quanto disposto dai seguenti commi.

3. La concessione del beneficio della rateizzazione dei verbali degli importi in argomento, dovrà avvenire secondo i criteri di seguito indicati:

a) l'istituto della rateazione verrà concesso su istanza degli interessati che si trovino in condizioni economiche disagiate per importi complessivi superiori a € 400,00;

b) le condizioni economiche disagiate di cui al punto precedente dovranno essere adeguatamente documentate allegando all'istanza copia della certificazione attestante l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità o altra idonea documentazione;

c) di fissare per le somme da esigere un indicatore ISEE non superiore a € 15.000,00, quale parametro per l'accesso all'istituto della rateazione;

d) che la somma da pagare è rateizzata in massimo 12 rate se l'importo non supera gli €2.000,00, 24 rate se non supera gli € 5.000,00, 60 rate se supera gli € 5.000,00;

e) l'importo di ciascuna rata non può avere importo inferiore ad € 100,00;

f) il termine ultimo di pagamento di ogni rata mensile viene fissato nell'ultimo giorno di ogni mese oppure, se festivo, nel primo giorno feriale immediatamente successivo;

g) l'eventuale importo diverso della rata finale sarà calcolato come saldo della somma da versare e potrà anche essere di importo inferiore rispetto a quanto previsto al punto e);

h) l'importo minimo rateizzabile può essere determinato anche dalla somma di più verbali per violazioni al Codice della Strada divenuti titolo esecutivo non ancora iscritti a ruolo, dalla somma di più ordinanze ingiunzioni di pagamento di natura amministrativa, dalla somma di più sentenze dell'autorità giudiziaria pronunciate a seguito di opposizione/ricorso avverso verbali o ordinanze ingiunzioni, per le quali la medesima autorità non abbia disposto, purché intestati alla stessa persona;

i) le rate mensili sono gravate da interessi nella misura legale;

j) l'istanza di rateizzazione può essere presentata dalla data in cui il verbale è divenuto titolo esecutivo fino alla messa in ruolo del titolo (art. 26 L. n. 689/81). Per titolo esecutivo s'intende decorsi i 60 giorni dalla notifica del verbale senza che sia intervenuto il pagamento in misura ridotta o sia stato presentato ricorso;

k) che entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza deve essere adottato il provvedimento di accoglimento o di rigetto. Decorso il termine di cui al periodo precedente, l'istanza si intende comunque respinta, anche in assenza di un diniego esplicito;

l) che nel caso di accoglimento dell'istanza, il mancato pagamento di due rate determina l'automatica decadenza dal beneficio della rateazione ed è dovuto il pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione;

m) che l'accoglimento o il diniego della domanda, qualora il pagamento non sia disposto con l'ordinanza ingiunzione, sia comunicato all'interessato con raccomandata con avviso di ricevimento. Le spese postali relative all'invio del provvedimento di rateazione saranno addebitate nella prima rata;

n) che in caso di rigetto dell'istanza, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve avvenire entro trenta giorni dalla notificazione del relativo provvedimento di diniego, ovvero entro 30 giorni dall'inutile decorso dei novanta giorni dal ricevimento dell'istanza da parte dell'amministrazione, certificata dal timbro di ricevimento, se presentata a mani, o dalla notifica di apposita comunicazione di ricevimento, se l'istanza è stata presentata tramite spedizione;

o) il debito può essere estinto in ogni momento mediante un unico pagamento;

p) Il Responsabile competente ai sensi del comma 2 si riserva di effettuare, anche a campione, tutti gli accertamenti previsti e consentiti dalla legge al fine di verificare le effettive condizioni economiche del richiedente; di richiedere all'istante, se del caso, ulteriore documentazione che risultasse necessaria al fine della definizione del procedimento;

q) il beneficio della rateizzazione non può essere concesso qualora il richiedente risulti già moroso relativamente a precedenti rateizzazioni.

4. Con apposita deliberazione di Giunta Municipale potranno essere aggiornati i limiti reddituali per usufruire della rateizzazione, gli scaglioni e il numero rate.

Art. 18 Impugnazione dell'Ordinanza Ingiunzione

1. Contro l'ordinanza ingiunzione gli interessati possono proporre opposizione davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione individuato a norma dell'art. 6 del D.lgs. n. 150/2011 (Giudice di Pace o Tribunale), entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale.

2. L'efficacia del provvedimento impugnato può essere sospesa secondo quanto previsto dall'art. 5 del D.lgs. n. 150/2011.

Art. 19 Giudizio di opposizione

1. Il giudizio di opposizione si svolge secondo le disposizioni di cui all'art. 6 del D.lgs. n. 150/2011, nonché secondo le norme del codice di procedura civile.

2. Il Comune di Sermoneta si costituisce in giudizio, tramite il Responsabile dell'Area competente o il Segretario comunale per le cause dinanzi al Giudice di Pace oppure conferendo incarico legale per le cause dinanzi al Tribunale ordinario o dinanzi al Giudice amministrativo.

Art. 20 Iscrizione a ruolo delle somme dovute

1. Decorsi trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza di ingiunzione senza che sia stato presentato ricorso a seguito del quale il giudice abbia anche disposto la sospensione della suddetta ordinanza, il Responsabile dell'area competente, qualora verifichi il mancato pagamento della sanzione, procede alla riscossione coattiva nei modi di legge.

Art. 21 Trasparenza e pubblicità

1. Il presente regolamento sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Sermoneta e verrà fornita, in apposita sezione dedicata alle sanzioni amministrative, anche la modulistica utile per la presentazione delle istanze e delle memorie difensive nello stesso contemplate.

Art. 22 Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si rinvia alla Legge 24 novembre 1981 n. 689 e al D.lgs. n. 150/2011.

2. Eventuali modifiche disposte con atti legislativi aventi carattere sovraordinato nelle materie oggetto del presente regolamento, si devono intendere recepite in modo automatico.

Art. 23 Trattamento dei dati personali

1. I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste; i singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.

2. I dati sono trattati in conformità alle norme vigenti, dagli addetti agli uffici comunali tenuti all'applicazione del presente regolamento; essi possono essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti pubblici e privati in relazione alle finalità del regolamento stesso.

Art. 24 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione all'Albo, intervenuta l'esecutività della deliberazione di approvazione del Consiglio Comunale.

2. Il presente regolamento viene, altresì, ripubblicato all'Albo per ulteriori 15 giorni dall'esecutività e pubblicato sul sito web del Comune, al fine di garantirne la massima conoscibilità.